

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO – CONTRAENTI

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva con metodologia BIM e l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento.

L'intervento è così individuato:

Denominazione conferita dalla Committente: AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DIDEPURAZIONE LOCALITÀ OMIGNANO SCALO.

- a) **Oggetto dell'appalto:** Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e forniture necessari alla realizzazione dell'HUB Essiccamento Fanghi da realizzarsi in località Omignano Scalo e dell'adeguamento delle linee di disidratazione fanghi degli impianti secondari.
- b) **Ubicazione:** Il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto di essiccamento fanghi è situato all'interno della particella 876 – Foglio 6 del comune di Omignano.
- c) **Sono comprese nell'appalto e già considerate remunerate nel corrispettivo contrattuale:**
 - La progettazione esecutiva;
 - La predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle concessioni con gli enti coinvolti;
 - Il deposito presso il Genio Civile della Regione Campania;
 - L'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economica con i relativi allegati, con riguardo anche ai relativi calcoli, degli impianti tecnologici, delle relazioni geologiche, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
 - Sono altresì comprese tutte le prestazioni necessarie per la messa in esercizio, le prove di funzionamento in bianco, il primo avviamento, la marcia provvisoria, il collaudo provvisorio e le verifiche prestazionali dell'impianto.
 - Il collaudo definitivo e la predisposizione della documentazione di legge per le autorizzazioni al funzionamento dell'impianto, ivi compresi gli as built.

Nel presente Capitolato CONSAC gestioni idriche S.p.A., Stazione appaltante, è di seguito denominata "CONSAC", mentre l'operatore economico, ovvero riunione di operatori economici, con il quale è stipulato il presente Ordine/Contratto è chiamato "Appaltatore".

L'intervento risulta finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU attraverso i finanziamenti a valere sul PNRR-M2C4-Inv4.1 e pertanto, sia il progetto stesso, sia l'esecuzione dell'opera, deve rispettare i principi del DNSH previsti all'interno delle "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" allegata alla circolare del Ministero dell'Economia e della Finanza n.32 del 30/12/2021.

ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'esecuzione di tutti i lavori e le forniture sono finalizzate alla realizzazione chiavi in mano delle opere che possono riassumersi, non in maniera esaustiva, come di seguito riportato salvo le altre indicazioni che, all'atto esecutivo, possono essere impartite dalla Direzione Lavori.

Gli interventi previsti riguardano sia upgrade degli 8 impianti che la realizzazione dell'impianto di essiccamento fanghi.

UPGRADE DEGLI 8 IMPIANTI MEDIANTE SEZIONE DI DISIDRATAZIONE MECCANICA

Gli interventi previsti negli otto impianti di depurazione sono finalizzati ad ottenere un fango dalle caratteristiche omogenee e tali da essere idonei per il successivo trattamento di bio-essiccazione, che richiede fango con tenore di secco intorno al 20-25% per poter arrivare a valori del 70-80%. Di conseguenza, considerando che attualmente tutti gli impianti utilizzano disidratazione naturale con letti di essiccamento in cui il raggiungimento del grado di secco è dipendente da molteplici fattori non facilmente controllabili, quali la capacità di drenaggio dei letti, le condizioni meteoclimatiche, la movimentazione dei fanghi e la gestione dell'operatore addetto alla conduzione dell'impianto, si rende necessario realizzare una nuova sezione di disidratazione meccanica che consente di risolvere tali criticità e ottenere un fango disidratato alla percentuale di secco richiesta dal processo. A questo si aggiunge l'opportunità di trattare in un unico sito centrale i fanghi di più impianti dislocati in tutta la provincia.

Nel suo complesso, l'intervento ha lo scopo di:

- Ottenere un grado di secco nei fanghi del 22% per tutti e otto gli impianti, in modo da renderlo compatibile con il processo di bio-essiccamento a valle;
- diminuire l'umidità del fango prodotto nella linea acque dei depuratori, riducendo conseguentemente la quantità complessiva di fango da trasportare;
- incrementare la stabilità del fango al fine di agevolare le fasi di gestione successive nell'impianto di essiccamento, quali l'accumulo temporaneo e l'essiccamento stesso.

In particolare gli interventi di progetto previsti, comuni a sei su otto impianti (tutti tranne Castellabate e Marina di Camerota), sono:

- La **demolizione e lo smaltimento di eventuali vasche inutilizzate/tettoie**, ecc. per poter realizzare la nuova sezione di disidratazione meccanica;
- La **realizzazione di un locale prefabbricato di disidratazione meccanica** dove vengono alloggiate:
 - **N. 1+1R pompe monovite** di caricamento comparto di disidratazione;
 - **N. 1 pressa a dischi** per la disidratazione del fango;

- **N. 1 stazione di dosaggio del polielettrolita** a servizio del comparto di disidratazione, munita di n. 1 polipreparatore, n. 1 serbatoio poli e n. 1+1R pompa monovite di dosaggio poli;
- **Coclee di trasporto** del fango disidratato;
- La **realizzazione di una platea esterna in prossimità del locale per l'alloggiamento di N. 2 cassoni di raccolta fanghi disidratati** caricati tramite apposito sistema di coclee;
- L'**installazione di un sistema di trattamento di deodorizzazione** a servizio del locale disidratazione meccanica, costituito da uno scrubber ad umido.

Per l'impianto di Marina di Camerota invece **è previsto il riutilizzo della centrifuga esistente e delle rispettive apparecchiature a corredo. Da progetto è prevista unicamente la chiusura della struttura esistente ospitante la centrifuga e l'installazione del sistema di deodorizzazione delle arie esauste.**

Per l'impianto di Castellabate invece **la rifunionalizzazione della sezione di disidratazione è prevista in un ulteriore progetto distinto dal presente, unitamente all'installazione di un sistema di trattamento di deodorizzazione e i fanghi prodotti in questo impianto saranno conferiti all'impianto hub di essiccamento solamente in futuro.**

Inoltre negli impianti di Vibonati, Centola Portigliola, Marina di Camerota e Ascea si prevede l'**installazione di un gruppo di pressurizzazione** per fornire acqua tecnica alla nuova disidratazione e alle altre utenze già presenti in impianto.

IMPIANTO DI ESSICCAMENTO

Il presente progetto prevede il dimensionamento e la realizzazione di un impianto hub destinato all'essiccamento dei fanghi provenienti dagli 8 impianti costieri, tramite tecnologia Biodryer. Tuttavia in una prima fase i fanghi prodotti dall'impianto di Castellabate non saranno portati all'hub, per cui il presente progetto prevede l'installazione delle sole apparecchiature atte a trattare i fanghi dagli altri 7 impianti.

L'intervento previsto di realizzazione dell'impianto di essiccazione ha lo scopo di:

- diminuire l'umidità del fango disidratato conferito dall'esterno riducendo conseguentemente la quantità complessiva di fango da smaltire;
- incrementare la stabilità del fango al fine di agevolare le fasi di gestione successive quali l'accumulo temporaneo e la gestione presso gli impianti di recupero/smaltimento esterni;
- migliorare le caratteristiche complessive del fango al fine della sua valorizzazione mediante recupero (es. in agricoltura o in produzione materiali inerti).

Gli interventi di progetto previsti sono:

- **Installazione di una pesa mezzi** in ingresso e uscita impianto;
- **Realizzazione di n.1 bunker fanghi** interrato per lo scarico dei fanghi disidratati dai camion, collocato **sotto tettoia** e **predisposizione per un ulteriore bunker da installare in futuro**;
- **Installazione di n.1 pompa monovite e n.1 coclea dotata di ponte rompigrumi per il trasporto del fango** disidratato al sistema di essiccazione previsto, e **predisposizione per un'ulteriore pompa da installare in futuro**;
- **Realizzazione di una sezione di essiccazione** dei fanghi disidratati mediante posa in opera di **n. 1 BioDryer**, completo di apparecchiature accessorie e **predisposizione per un'ulteriore macchina da installare in futuro**;
- **Installazione di una centrale termica alimentata a GPL** per fornire il calore necessario ai Biodryer e relativo serbatoio di stoccaggio;
- **Realizzazione di nuove reti** (gas, acqua di rete, acque di scarico, aria compressa, acque meteoriche) al servizio dell'unità di essiccazione ed adeguamento delle reti esistenti;
- **Installazione di un sistema di trattamento dell'aria esausta** proveniente dalla sezione di essiccazione composto da n.1 scrubber a umido e, a valle, n.1 biofiltro;
- **Realizzazione locale di servizio** suddiviso in **locale pesa, uffici e bagno** per il personale e **locale QE** dedicato all'alimentazione e alla gestione delle nuove utenze e relativo cablaggio;
- **Installazione di una nuova cabina di consegna Enel e di una nuova cabina di trasformazione**, dedicata all'alimentazione elettrica delle nuove utenze dell'impianto.

In futuro Consac prevederà l'installazione di un ulteriore Bunker fanghi, di una seconda pompa e dell'altra macchina di essiccamento e relativo piping.

Di seguito si descrivono in materia sommaria le attività previste all'interno dell'appalto. L'elenco delle attività descritte non è da intendersi come esaustivo, l'impresa dovrà infatti ottemperare, nell'ambito dell'importo contrattuale, a tutte le attività, anche non presenti nell'elenco sottostante, finalizzate al completamento degli interventi come previsto nel progetto secondo la regola dell'arte. Altre indicazioni potranno inoltre essere impartite dalla Direzione Lavori durante la fase realizzativa.

- Redazione progetto esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- Predisposizione documentale richiesta dal presente CSA (POS, Bilancio idrico delle attività di cantiere, Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, Piano di gestione dei rifiuti, Piano Ambientale di Cantierizzazione, Relazione finale dei rifiuti, Fascicolo dei materiali utilizzati);
- Allestimento cantiere;
- Provvedere alla richiesta delle necessarie autorizzazioni/concessioni e/o pagamento delle indennità/canoni di occupazione temporanea dell'area antistante il cantiere per il posizionamento delle baracche di cantiere;

- Provvedere a proprie spese all'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli usi di cantiere;
- Provvedere a proprie spese all'approvvigionamento dell'acqua occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli usi di cantiere (tali approvvigionamenti dovranno essere indicati anche all'interno del Bilancio idrico di Cantiere);
- Fornitura, trasporto, scarico e custodia dei materiali da costruzione;
- Rilievo topografico per definire l'esatta posizione dei manufatti come da progetto;
- Livellamento del piano di lavoro secondo progetto (le operazioni saranno supervisionate da un archeologo commissionato da Consac);
- Provvedere ad effettuare i rilievi e saggi propedeutici alle operazioni di scavo per l'esecuzione della caratterizzazione delle terre in profondità;
- Scavi di fondazione, rinterri, trasporti e conferimento agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o dello smaltimento (le operazioni saranno supervisionate da un archeologo commissionato da Consac);
- Opere edili in c.a. per vasche e platee;
- Posa in opera della tettoia di copertura;
- Opere edili in c.a. per la realizzazione dei fabbricati;
- Opere edili per completamenti architettonici;
- Realizzazione carpenterie;
- Posa in opera delle opere elettromeccaniche e piping;
- Fornitura e posa in opera di pezzi speciali;
- Livellamento delle scarpate;
- Piantumazione vegetazione per mitigazione dell'impatto visivo;
- Allacci alle reti fognarie con i nuovi estendimenti;
- Allacci alle reti acquedottistiche con i nuovi estendimenti;
- Collaudo delle infrastrutture a rete installate e la fornitura del materiale necessario al corretto compimento;
- Pulizia del cantiere e conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati ai fini del loro recupero o dello smaltimento;
- Smantellamento del cantiere.

Il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economica posto a base gara è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione a seguito di verifica a scopo di validazione, secondo quanto previsto dall'art.34 del D.Lgs 36/2023, eseguita da un organismo accreditato ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Al sensi della L.R. 69/2011, contestualmente allo svolgimento della procedura di gara, il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economica verrà sottoposto ad una apposita Conferenza dei

Servizi ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale. Trattandosi di impianto di trattamento di rifiuti, un'ulteriore CdS, indetta dalla Regione, autorizzerà lo stesso ai sensi dell'art. 208 del d. Lggs 152/2006.

Eventuali prescrizioni tecniche impartite dagli Enti coinvolti in sede di Conferenza dei Servizi, Via Postuma e/o altri pareri vincolanti dovranno essere obbligatoriamente recepite all'interno del progetto esecutivo. Qualora gli oneri derivanti per la progettazione, fornitura ed esecuzione dei lavori per le suddette modifiche (importo quantificato a seguito di presentazione di un CME dell'Appaltatore in contraddittorio con la DL e validato dal RUP, al netto del ribasso di gara) comportino una variazione significativa, si ricorrerà in corso d'opera ad una modifica del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice Appalti, con le modalità illustrate al paragrafo 18 del presente documento di gara.

ART. 3 CATEGORIE DEI LAVORI

Le categorie di lavoro sono le seguenti:

- Categoria scorporabile: OG1 "Edifici civili ed industriali"
classifica V – importo lavorazioni: EUR 1.549.022,09
- Categoria prevalente: OS22 "Impianti di potabilizzazione e depurazione"
classifica V – importo lavorazioni: EUR 3.427.024,83
- Categoria scorporabile: OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi"
classifica IV – importo lavorazioni: EUR 313.071,53

ART. 4 GRUPPO DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del DPR n. 207/2010, sono indicati nella seguente tabella:

LAVORI E FORNITURE		Importo lavori	Aliquota %
A1	Disidratazione meccanica	600.675,09 €	10,921%
A2	Deodorizzazione	85.266,02 €	1,550%
B1	Disidratazione meccanica	1.443.055,57€	26,237%
B2	Deodorizzazione	206.438,67€	3,753%
C1	Conferimento e stoccaggio fanghi	790.389,35€	14,371%
C2	Sezione di essiccazione	1055349,33€	19,188%
C3	Caldaia	118.666,94€	2,158%
C4	Deodorizzazione	175.160,64€	3,185%
D1	Sistemazioni esterne e reti interrato	405.194,6€	7,367%
E1	Opere elettriche	408.922,24€	7,435%
TOTALE LAVORI E FORNITURE		5.289.118,45 €	96,166%
ONERI SICUREZZA		210.881,55 €	3,834%
TOTALE LAVORI, FORNITURE E SICUREZZA		5.500.000,00 €	100 %

ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO POSTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara, compresi i costi della sicurezza, ammonta a euro 5.500.000,00 € compensati a corpo, suddiviso nei seguenti corpi d'opera:

A	IMPORTO LAVORI	5.289.118,45 €
A1	Opere strutturali OG1	1.549.022,09 €
A2	Impianti di potabilizzazione e di depurazione OS22	3.427.024,83 €
A3	Impianto Elettrico OS30	313.071,53 €
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	210.881,55 €
A+B	Totale appalto	5.500.000,00 €

I costi della sicurezza su importo lavori ammontano ad euro € 210.881,55. L'incidenza del costo della sicurezza sull'importo presunto dei lavori, calcolato in valore percentuale, è pari al 3,83 %.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, a perfetta regola d'arte ed alle condizioni offerte, tutte le opere descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati di progetto, avendo preso esatta visione dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori, dei manufatti e degli edifici esistenti in prossimità degli scavi.

L'Appaltatore, per quanto sopra, ha eseguito il Sopralluogo secondo le indicazioni e con le finalità impartite da Consac.

Nell'importo dell'appalto sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere l'opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste.

L'Appaltatore deve consegnare le opere complete, anche di tutte le certificazioni formali necessarie all'esercizio delle stesse.

ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E LORO REVISIONE

Si applicherà l'istituto della compensazione prezzi ai sensi della normativa vigente. I prezzi comprendono, oltre all'utile dell'Appaltatore, ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria e, in genere, tutto quanto necessario per compiere a regola d'arte le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto. Qualora siano eseguite lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli da prezziari ufficiali ed aggiornati, di cui all'art. 13, comma 41, del D.Lgs. n.36/2023, ove esistenti;
- con nuove analisi prezzi, effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti desunti da prezziari ufficiali di cui sopra o da offerte di mercato; i nuovi prezzi devono essere concordati a seguito di contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, e approvati dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

Nel caso in cui, da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati da Consac, su proposta del Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, Consac può imporre l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Come stabilito dall'art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. n. 4/2022 conv. in l. n. 25/2022, in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, dell'art. 29 del suddetto d.l.. Le modalità attuative della revisione prezzi sono indicate dall'art. 29 del d.l. n. 4/2022 citato.

ART. 7 IMPORTO CONTRATTUALE - CESSIONE DEL CREDITO - ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'importo contrattuale è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore sull'importo posto a base di gara, esclusi dal ribasso i costi della sicurezza.

Il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate/autorizzate da Consac.

Per quanto concerne l'istituto della Cessione del credito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 189 del D.Lgs. n.36/2023.

Per quanto concerne l'anticipazione del prezzo relativo ai lavori in oggetto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, ogniqualvolta il suo credito abbia raggiunto l'importo minimo di € 1.000.000,00 di forniture e/o lavorazioni eseguite, calcolati in base alle percentuali di avanzamento dei corpi d'opera e degli oneri della sicurezza definiti all'articolo 5 "Ammontare dell'appalto - Costo della sicurezza", al netto del ribasso d'asta e delle trattenute contrattuali quali eventuali penali; 0,50% sull'importo del certificato di pagamento, a garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Tutti i pagamenti dei corrispettivi avverranno previa presentazione di fattura in formato elettronico, trasmessa al Codice Destinatario USAL8PV, indicante i seguenti riferimenti: numero ordine/contratto, SAL e CdP di riferimento (CdP da allegare alla stessa), il CUP e il CIG.

Le fatture sono liquidate entro 90 giorni data fattura, previa acquisizione del DURC. Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture non possono in nessun modo costituire motivo di sospensione o rallentamento dei lavori, risoluzione o recesso.

L'Appaltatore si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

ART. 8 DURATA - CONSEGNA - TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI - PENALI

Il termine per la redazione degli Elaborati Progettuali del Progetto Esecutivo e la trasmissione del Progetto Esecutivo è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine impartito dal Responsabile Unico del Procedimento con il quale si dispone l'immediato inizio della redazione del Progetto Esecutivo.

La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista o da tecnici abilitati, dovrà essere controllata dal RUP con le modalità previste dalla normativa vigente, verificata e validata ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., nonché approvata e ratificata dagli Organi Competenti. L'espletamento delle suddette attività implica un'interruzione dei tempi contrattuali.

Il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 362 **(trecentosessantadue)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori nel rispetto dello sviluppo individuato all'interno del cronoprogramma, fatta salva proroga tecnica. Le tempistiche di ciascuna fase delle attività di cui si compone l'appalto sono riportate nel relativo Cronoprogramma. Il termine di consegna dei lavori sopra specificato è soggetto ad offerta in diminuzione.

L'appalto dei lavori ha la durata complessiva di 362 (trecentosessantadue) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori per la realizzazione delle opere, secondo quanto previsto dal capitolato di progetto.

Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione, provvede alla consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 8, lettera a), della Legge 120/2020, legge di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

All'esito delle operazioni di consegna, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale che viene trasmesso al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

Consegnati i lavori, l'Appaltatore deve dare inizio alle opere entro 10 giorni, o altro termine indicato dalla Direzione Lavori, decorrenti dalla data di redazione del verbale di consegna.

Ogni richiesta di deroga è valutata ed accordata ad insindacabile giudizio di Consac.

Il Direttore dei Lavori verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, cura l'aggiornamento del Cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, di concerto con il Coordinatore della Sicurezza, e segnala tempestivamente al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione le

eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi anche in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso di ritardo imputabile all'Appaltatore, oltre alle spese sostenute da Consac, è applicata una penale, **pari all'1 per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori, per ogni giorno di ritardo**. Si stabilisce che il ritardo è valutato commisurando l'andamento dei lavori con le tempistiche previste nel Cronoprogramma, e le relative penali sono applicate sul primo SAL utile, salvo restituzioni laddove, in prosieguo dei lavori, il ritardo venga recuperato, con accredito nel primo SAL utile.

Ove l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo di contratto, Consac si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Ai sensi dell'art. 50 del d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIE ULTERIORI

Ai sensi dell'art. 117, commi da 1 a 8, del D.lgs. n. 36/2023, prima dell'emissione Contratto, l'Impresa è obbligata a costituire una garanzia, denominata **Garanzia Definitiva** sotto forma di cauzione o fideiussione con la modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

Consac ha il diritto di valersi della cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La garanzia è escussa dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell'Appaltatore.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non può in nessun caso essere opposto alla Stazione appaltante in qualità di Beneficiario. In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in difetto, la Stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all'importo della garanzia stessa.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza – presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento alla Stazione appaltante – ai fini della **Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione.**

I rischi assicurati e le relative somme sono i seguenti:

Sezione A - Partita 1 – Opere: pari all'importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all'art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04;

Sezione A - Partita 2 – Opere preesistenti: pari a € 300.000,00;

Sezione A - Partita 3 – Demolizione e sgombero, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione;

La polizza prevede le seguenti estensioni di garanzia:

- Forza maggiore;

- Scioperi sommosse tumulti popolari atti vandalici
- Manutenzione estesa

Sezione B – RCT, massimale pari a € 500.000,00;

La polizza prevede le seguenti estensioni di garanzia:

- Cavi o condutture sotterranee;
- Spese di progettazione;
- Pluralità di assicurati – Rc Incrociata.

L'Appaltatore è obbligato altresì a presentare **Copertura assicurativa RCO** con massimale minimo per sinistro € 1.500.000,00.

La polizza è stipulata con Società di Assicurazioni avente rating paria a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's o pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall'Agenzia Moody's e prevedere una appendice di vincolo a favore degli enti finanziatori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non può essere opposto alla Stazione appaltante in qualità di Beneficiario.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al trenta per cento del valore dell'opera realizzata.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui la Stazione appaltante si sia avvalsa durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Stazione appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, la Stazione appaltante ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze (c.d. "deducibili") si intendono a carico dell'Appaltatore.

ART. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'affidamento è perfezionato a mezzo Ordine/Contratto a firma del Legale Rappresentante/Procuratore di Consac.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- L'Offerta Economica, tecnica e temporale dell'Appaltatore
- Gli elaborati Capitolati Speciali d'Appalto e Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico ed economica a base gara validato da RUP ai sensi del art.42 del D.Lgs. 36/2023;
- Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'EIC (Ente Idrico Campano).

Forma altresì parte integrante e sostanziale del contratto il Piano Operativo della Sicurezza, Piano Esecutivo di Gestione dei Materiali da Scavo, il Piano di Gestione dei Rifiuti e il Piano Ambientale di Cantierizzazione redatti dall'Appaltatore e validate dalla Stazione Appaltante.

In caso di discordanza delle informazioni tra i documenti valgono:

1. Le disposizioni del presente capitolato
2. Specifiche Tecniche contenute nel Progetto di fattibilità tecnico ed economica
3. Elaborati Grafici contenuti nel Progetto di fattibilità tecnico ed economica
4. Computo Metrico Estimativo contenuto nel Progetto di fattibilità tecnico ed economica

ART. 11 DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE

Il domicilio legale dell'Appaltatore coincide con la sede legale, salvo diversa comunicazione della stessa. La Direzione Lavori deve avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Appaltatore tenuta a fornire il proprio recapito.

Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 114, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 nei confronti del **Direttore Tecnico di Cantiere** dell'Appaltatore, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, ed impartisce all'Appaltatore le disposizioni e istruzioni necessarie tramite Ordini di Servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione e all'Appaltatore, nonché annotati nel Giornale dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, il nome del Direttore di Cantiere, nonché il nome del Capo Cantiere cui fare riferimento per necessità tecniche o chiarimenti. La Direzione Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART. 12 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo dei lavori del personale Consac, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, di disegni e di calcoli e l'accettazione di materiale da parte della Direzione Lavori, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene all'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

L'Appaltatore si assume tutta la responsabilità sia civile che penale per i danni che potrebbero accadere alle persone e alle cose in genere, per incidenti che avvengano in conseguenza dei lavori, o per mancanza di segnali o inefficienza di questi, o per tutte le altre cause possibili, esonerando completamente la Direzione Lavori ed il personale assistente, i quali curano esclusivamente l'andamento dei lavori stessi nell'interesse di Consac.

Il Direttore dei Lavori è incaricato al solo controllo della corretta esecuzione del contratto, non sovrintendendo in concreto al cantiere, non ha in conseguenza alcuna responsabilità diretta nell'organizzazione, conduzione e direzione del cantiere medesimo, e quindi non è destinatario delle norme di prevenzione ed infortuni sul lavoro. Tali responsabilità sono a carico dell'Appaltatore, fino al momento della presa in consegna delle opere da parte di Consac. Nel caso le opere siano prese in consegna prima del collaudo generale, le responsabilità sono a carico dell'Appaltatore fino alla data delle risultanze del collaudo medesimo.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, l'Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, è tenuto entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola

ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti dal PNRR e PNC.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis del d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, l'Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al punto precedente.

ART. 13 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre all'osservanza delle norme contenute nell'Ordine/Contratto ed allegati, sono a carico totale dell'Appaltatore gli obblighi ed oneri seguenti e le relative spese consequenziali.

In fase di progettazione esecutiva (si faccia riferimento al CSA *Progettazione*) l'Appaltatore redige Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR) ed il Piano Ambientale di cantierizzazione (PAC) esecutivi che saranno verificati e validati dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori. È obbligo dell'Appaltatore in fase di esecuzione rispettare quanto previsto all'interno del PGR e PAC esecutivi suddetti.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà elaborare la documentazione necessaria al Controllo di Qualità secondo quanto indicato all'Art.28 del presente Capitolato Speciale di Appalto Parte II.

L'impresa dovrà fornire, **prima dell'inizio dei lavori**, pena la risoluzione del contratto, i seguenti elaborati obbligatori:

- Bilancio idrico delle attività di cantiere. L'impresa dovrà fornire alla Committenza una relazione all'interno della quale si evinca una corretta gestione ed ottimizzare per l'impegno della risorsa idrica, eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto potabile e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. L'impresa è tenuta a fornire alla Committenza la precisa indicazione dell'ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico cui l'Impresa stessa intende avvalersi durante l'esecuzione dei lavori. La Committenza si riserva il diritto di richiedere integrazioni o modifiche in virtù dei vincoli imposti dal DNSH.
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR). In riferimento alle linee guida "Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici" redatte dalla Commissione Europea, l'Impresa, prima di avviare i lavori, dovrà stilare un inventario dei materiali (pericolosi e non pericolosi) da demolire e redigere un Piano di Gestione dei Rifiuti esecutivo che includa una descrizione dettagliata delle tipologie di rifiuti che si prevede di produrre, del metodo di demolizione selettiva e della demolizione ecosostenibile che si intende mettere in atto, delle misure di sicurezza da adottare e delle modalità gestionali di smaltimento/recupero, con la precisa indicazione della destinazione finale. La Committenza si riserva il diritto di richiedere integrazioni o modifiche al suddetto piano prodotto dall'Impresa in virtù dei vincoli imposti dal DNSH. **Dovrà essere garantito almeno il conferimento del 70% dei rifiuti non pericolosi prodotti ad operazioni di Recupero R1-R13, secondo la Direttiva 2006/12/CE.**
- Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC): in riferimento alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatto da ARPAT, l'Impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio lavori, un Piano Ambientale di Cantierizzazione esecutivo. La Committenza si riserva il diritto di richiedere integrazioni o modifiche al PAC in virtù dei vincoli imposti dal DNSH.

- Piano della gestione delle terre e rocce da scavo. L'impresa dovrà fornire alla Committenza la revisione del Piano della Gestione delle terre e rocce da scavo all'interno della quale si evinca la corretta destinazione delle terre eccedenti il riutilizzo in loco. **Lo stesso dovrà essere aggiornato in corso d'opera una volta eseguita la caratterizzazione delle terre di profondità.**
- Piano Operativo Di Sicurezza. Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore deve elaborare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Nei casi in cui in fase di progettazione è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il POS è da considerarsi come piano complementare e di dettaglio di quest'ultimo. Esso deve contenere i contenuti minimi riportati nell'Allegato XV, punto 3, del D.Lgs. n.106/2009.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve:

- a. Provvedere in ogni momento, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, all'esecuzione di prove alle quali il Direttore dei Lavori intenda assoggettare i materiali impiegati e da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto ed invio alle sedi degli Istituti di prova accreditati e riconosciuti. Dei campioni prelevati per le prove, Consac può ordinare la conservazione presso la propria sede, nei modi e nei tempi atti a garantire la loro idoneità ed autenticità;
- b. provvedere ai rilievi e ai saggi propedeutici alle operazioni di scavo;
- c. Provvedere alla segnalazione dei sottoservizi;
- d. Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di puntellamento, sbadacchiatura, armatura delle pareti di scavo, dove previsto, e tutte le opere cautelative e protettive che possono occorrere per evitare danni alle persone ed alle cose, franamenti di terreno ed ogni altro inconveniente o pericolo per le persone o cose; il tutto come previsto nei Piani della Sicurezza e negli elaborati progettuali facenti parte del contratto.
- e. attenersi alle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti ufficiali quali USL, TELECOM, E-Distribuzione, ENI etc. se applicabili, e disposizioni locali dei Comuni della Provincia ove si opera;
- f. provvedere, se necessario, alla richiesta di ordinanza per occupazione del suolo pubblico presso il Comune territorialmente competente;
- g. provvedere alla richiesta delle necessarie autorizzazioni/concessioni e/o al pagamento delle indennità/canoni di occupazione temporanea per deposito di terra, di materiale od altro e per la formazione di piste in aree pubbliche/private non previste nel piano particellare di progetto;
- h. provvedere al risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi e strade di servizio, cortili, eccetera, dovuti al transito di mezzi, deposito e trasporto di materiali, compreso l'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;
- i. provvedere alle spese per la formazione, la manutenzione, la custodia diurna e notturna del cantiere ed ogni spesa o passività, nulla escluso ed eccettuato;
- j. provvedere alle segnalazioni diurne e notturne del cantiere mediante appositi ed idonei cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali interessati dai lavori, per l'incolumità delle persone, animali e cose secondo l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della strada vigente ed anche in riferimento al disciplinare Tecnico del DM 10 Luglio 2002;
- k. provvedere all'aggettamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la durata dei lavori previsti dall'appalto e con qualsiasi mezzo, l'esecuzione delle opere provvisorie di scolo, la deviazione e l'allontanamento di esse dalla sede delle opere; solo eccezionalmente per l'attraversamento dei fiumi e torrenti d'acqua, la Direzione Lavori, a proprio insindacabile giudizio, può riconoscere il pagamento in economia dei mezzi d'opera e personale necessari per l'aggettamento delle acque;

- l. provvedere all'esecuzione di tutte le opere di tracciamento e livellazione e l'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per la verifica dell'esattezza di tali operazioni e la cura e la conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento;
- m. provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia e le malattie professionali nella misura ed in conformità alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d'opera;
- n. provvedere allo smontaggio dei cantieri e lo sgombrò, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- o. provvedere al rispetto delle prescrizioni riguardanti l'orario, i turni, il riposo festivo e notturno ed i versamenti dei vari contributi sindacali assicurativi, eccetera;
- p. applicare al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'Appaltatore anche in maniera prevalente.
- q. provvedere alla fornitura di fotografie, in digitale e due copie, delle opere in corso nelle varie fasi su richiesta della Direzione Lavori;
- r. provvedere alle spese per la riparazione di eventuali guasti causati da propri operai o mezzi, dipendenti da non corretta esecuzione, arrecati alle opere, condutture e cavi sotterranei ed aerei, anche se tali guasti si manifestino dopo l'ultimazione delle opere fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti possano derivare, sollevando in tal modo Consac da ogni possibile addebito;
- s. provvedere alla manutenzione di tutte le opere, ed in particolare i ripristini delle sedi stradali ogni qualvolta i manti di asfalto e le pavimentazioni manifestassero cedimenti, rotture o abbassamenti, fino al perfetto assestamento e regolarizzazione della sagoma stradale, così pure delle banchine e delle pertinenze stradali;
- t. provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi all'adozione ed all'applicazione di eventuali brevetti, sollevando Consac da ogni responsabilità in merito;
- u. collaborare nell'esecuzione dei rilievi delle opere eseguite sia in fase di esecuzione ed che in fase di collaudo mettendo a disposizione personale mezzi e materiali;
- v. provvedere all'esposizione del cartello al limite del cantiere ai sensi dell'Art.27 del D.P.R. 380 del 2001. Il cartello di cantiere dovrà contenere il nominativo del/dei Coordinatore così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 90 e le indicazioni minime riportate in tabella



COMUNE DI
 COMMITTENTE - per conto di CONSAC
 SpA CONTRATTO/ORDINE N°..... del

.....
 ORDINANZA N. del

OGGETTO:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:.....

RIBASSO D'ASTA:

ONERI SICUREZZA:

PROGETTAZIONE CONSAC SpA:

Ufficio Tecnico CONSAC

DIRETTORE LAVORI CONSAC SpA:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE D.L.gs81/08

.....

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D.L.gs.81/08

.....

ESTREMI NOTIFICA DI CANTIERE.....

Appaltatore ESECUTRICE: Attestazione SOA n° Categ.
 Importo €.

IMPRESE SUBAPPALTATRICI: Attestazione SOA n° Categ.
 Importo €.

DIRETTORE DI CANTIERE:

CAPO CANTIERE:

RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE:

DATA CONSEGNA LAVORI: DURATA LAVORI GG:

FINE LAVORI:

RECAPITO RESPONSABILE DI CANTIERE:

RECAPITO DIRETTORE LAVORI:

In fondo al cartello deve essere previsto uno spazio per l'aggiornamento dei dati relativi all'andamento dei lavori (sospensioni, riprese ecc.).

Come evidenziato all'interno della Circolare 1729/UL del 1990 del Ministero dei lavori pubblici - Tabelle informative nei cantieri di lavoro - Schema tipo, si ha inoltre l'obbligo di:

- ☐ installare il cartello di cantiere entro giorno 5 dalla data di consegna dei lavori;
- ☐ rispettare le dimensioni minime di m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza);
- ☐ collocare il cartello in sito ben visibile;
- ☐ installare più cartelli nel caso di cantiere avente estensione elevata;
- ☐ usare materiali adeguati per resistenza e decoro;
- ☐ usare materiali indelebili per il testo

Nei casi di inadempienza è applicata una penale di € 500 da detrarre dal 1° stato di avanzamento.

- w) provvedere alla custodia del materiale per l'esecuzione dei lavori, con piena responsabilità da parte dell'Appaltatore contro furto e incendio, e danni causati da cattiva conservazione o accatastamento; è altresì a carico dell'Appaltatore la custodia dei siti dove stoccare il predetto materiale;
- x) provvedere autonomamente all'approvvigionamento dell'energia, occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere;
- y) provvedere alla costruzione e la manutenzione delle strade di cantiere, delle deviazioni provvisorie di strade pubbliche e private, delle opere necessarie e mantenere la continuità dei servizi pubblici e privati, compreso l'obbligo di provvedere agli eventuali spostamenti ed ai successivi riporti del materiale scavato, ove ciò sia necessario per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;
- z) provvedere all'approntamento ed alla custodia di una idonea segnalazione sulle strade pubbliche per la deviazione del traffico sulla viabilità alternativa prescritta dagli organi competenti, per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori. La forma e le indicazioni di tali cartelli devono essere conformi al codice della strada vigente;
- aa) eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione degli infortuni sul lavoro necessarie nel cantiere, secondo le norme di legge e contrattuali che regolano la materia;
- bb) esporre in cantiere, giornalmente, l'elenco dei propri dipendenti che operano nel cantiere stesso
- cc) provvedere alle spese per le tutte operazioni di collaudo;
- dd) provvedere a proprie spese alla verifica del grado di costipazione di tutti i rinterri eseguiti, mediante l'utilizzo di idonea strumentazione e secondo le normative vigenti; resta inteso che il rispetto della presente specifica, deve essere garantito per qualsiasi tipo di lavorazione che preveda opere di rinterro anche se non espressamente indicato all'interno delle singole voci di elenco prezzi, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi;
- ee) Informare per iscritto Consac di qualsiasi infortunio occorso sul cantiere dei lavori in oggetto, entro 24 ore dal suo verificarsi;
- ff) comunicare a Consac le informazioni relative ai subfornitori di beni e/o servizi e/o prestazioni, di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012
- gg) Rispettare di tutte le leggi, regolamenti e di prevenzione con particolare riferimento al D.Lgs. 81 del 30/04/2008;

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo/dei prezzi. Eventuali multe derivanti dall'inadempimento a quanto previsto dai regolamenti locali, dagli enti preposti, dalle disposizioni di Legge e dalla normativa vigente saranno a carico dell'impresa.

Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del collaudo.

L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

L'affidamento dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale d'appalto Parte I Prescrizioni Amministrative implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di sottoservizi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali da portare a rifiuto, l'andamento climatico, la viabilità esistente ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei

costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

L'Appaltatore assume la piena responsabilità delle opere strutturali in conglomerato cementizio armato in acciaio ed in legno, in solido con il Progettista, compresa ogni e qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da errori, inesattezze, imperfezioni e deficienze di qualsiasi genere nei disegni, nei calcoli, nei conteggi e nella effettiva esecuzione delle opere;

L'Appaltatore individua eventuali possibili interferenze con le proprietà di privati e di Enti o Aziende varie, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente a sollevare immediatamente e incondizionatamente sia l'Amministrazione, che la Direzione Lavori, con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Committente stessa in relazione all'Appalto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per denuncia di nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quando anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva.

L'Appaltatore non può eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

L'Appaltatore nello stabilire il ribasso in sede di offerta deve considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo anche se non espressamente richiamate nelle voci di elenco prezzi di progetto.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti.

L'impresa dovrà fornire, a conclusione dei lavori, i seguenti elaborati obbligatori:

- Relazione finale dei rifiuti: L'impresa dovrà redigere una relazione finale sottoscritta dal Responsabile Legale con l'indicazione dei rifiuti effettivamente prodotti, da cui emerga la destinazione finale degli stessi.

- Fascicolo dei materiali utilizzati: L'impresa dovrà creare un fascicolo tecnico all'interno della quale siano presenti tutte le schede tecniche dei materiali adoperati, il quantitativo e l'indicazione del contesto.

L'impresa, sulla base degli studi condotti all'interno del PAC, dovrà, se necessario, richiedere per proprio conto, una deroga al rumore per i cantieri temporanei per l'intera durata delle lavorazioni.

ART. 14 GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO

Premessa

I materiali di scavo, se rispondenti a specifiche caratteristiche previste dalla normativa in materia, possono essere riutilizzati per rinterri e ripristini. In caso contrario, i materiali da scavo sono da considerarsi rifiuti e quindi soggetti ad obbligo di recupero o smaltimenti in impianti specificamente autorizzati.

Consac ha redatto il "Piano di gestione delle materie" contenente:

- a) la tabella con la stima di ripartizione fra materiale da riutilizzare in sito e quello destinato al recupero o smaltimento;
- b) la caratterizzazione preliminare dei materiali da scavo svolta esclusivamente per le terre in superficie. L'impresa dovrà comunque provvedere prima dell'inizio dei lavori, a proprie spese, ad attuare ulteriori caratterizzazioni ambientali alle varie profondità di scavo previste.

Generalità:

1. La gestione dei materiali di scavo è regolamentata dal D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152, dal DM 10/08/2012 n.161, dalla legge n.98 del 09.08.2013 e dal DPR n.120 del 13/6/2017.
2. Con l'entrata in vigore della Legge n. 98/2013 del 09.08.2013 (Legge di conversione del "Decreto del Fare" DL 69/2013 del 21.06.2013), le terre e rocce da scavo provenienti da attività di costruzione sono sottoposte al regime dell'art. 184 Bis del D.Lgs. n. 152/2006 e del Titolo II del DPR n.120/2017 e quindi al regime dei SOTTOPRODOTTI e NON DEI RIFIUTI, qualora soddisfino i requisiti di cui all'Art. 4 del DPR n.120/2017.
3. Le terre e rocce da scavo CONTAMINATE, vengono classificate come rifiuti. Per queste valgono i disposti del Titolo III del DPR n.120/2017 e la relativa disciplina ai sensi del Dlgs n.152/2006.
4. Nello specifico sono definite MATERIALI DA SCAVO (o "terre e rocce da scavo") tutti quelli elencati nell'art.1, comma 1, lettera b), del DM 161/2012 e dell'Art.2, comma 1, lettera c), del DPR n.120/2017, ovvero:

SUOLO o SOTTOSUOLO, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche-provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

- [residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)].

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

5. Non sono considerate terre e rocce da scavo, le MACERIE derivanti da demolizioni edilizie (tali macerie, rimangono assoggettate al regime dei rifiuti).
6. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR n.120/2017. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d) del suddetto DPR, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.
7. I "cantieri di piccole dimensioni" (quelli con movimenti entro i 6000 mc anche se soggetti a VIA o AIA) e i "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA" sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Art.5 del DM 161/2012. Per essi si applica il Capo III e IV del DPR n.120 del 2017.
8. I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. Parte IV, allegato 5 tabella A e tabella B anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

Al fine di verificare la corrispondenza del materiale di cui sopra alla classificazione di materia e quindi procedere al riutilizzo della stessa in sito o fuori sito, è fatto d'obbligo l'esecuzione preliminare in fase di esecuzione dell'opera prima dell'inizio dello scavo della "caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo" previste dalla norma (Allegato 1, 2 e 9 del DPR n.120 del 2017). La caratterizzazione ambientale è sempre eseguita in fase di progettazione nell'ambito del Piano di Utilizzo nel caso di cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA. In tutti gli altri casi può essere eseguita in fase di progettazione o in corso d'opera direttamente dall'Appaltatore in caso di comprovata impossibilità di eseguire un'indagine propedeutica.

9. Il piano di caratterizzazione ambientale deve essere preventivamente inviato alla Direzione Lavori per l'approvazione. Il piano di caratterizzazione deve prevedere campionamenti eseguiti in modo da caratterizzare complessivamente tutto il materiale da ricondurre a recupero (motivo per cui ad ogni variazione di materiale deve essere ripetuta la caratterizzazione preliminare) e questi devono essere eseguiti secondo le procedure dell'Allegato 2 o 9 del DPR n.120/2017.

Regime di gestione dei materiali provenienti dagli scavi del cantiere

Per quanto attiene all'allontanamento del materiale scavato, l'Appaltatore è da considerarsi Produttore, mentre Consac eserciterà attività di controllo.

L'Appaltatore è sempre obbligato ad eseguire la caratterizzazione ambientale del materiale da scavare anche in presenza della caratterizzazione eseguita da Consac in fase di progettazione, secondo le indicazioni dell'Allegato 9 del DPR n.120/2017

Per i cantieri di piccole dimensioni o per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, i risultati della caratterizzazione ambientale nonché la documentazione attestante la destinazione certa dei materiali e la compatibilità degli stessi con i siti di destinazione (in caso di rispetto della colonna A tab.1 allegato 5 parte IV D.Lg 152/06 sono ammessi riuti in siti a uso verde pubblico, privato e residenziale, in caso di rispetto della medesima tabella colonna B sono ammessi riuti in siti ad uso commerciale ed industriale) devono essere trasmessi in apposita modulistica ad ARPAT ed al Comune territorialmente competente per la comunicazione del processo di recupero, secondo le indicazioni dell'Art.21 del DPR n.120/2017. Si rimanda all'Allegato 6 del suddetto DPR n.120/2017 per il Fac-Simile della "Dichiarazione di utilizzo di cui all'Art.21" da inviare ad Arpat e al Comune territorialmente competente 15 giorni prima dell'inizio dello scavo. Copia di tutta la documentazione inviata ad ARPAT e Comune comprensiva dei risultati delle caratterizzazioni deve esser trasmessa per conoscenza a Consac e alla DL.

La "Dichiarazione di utilizzo di cui all'Art.21" non è necessaria solo nel caso in cui le terre e rocce da scavo prodotte da "cantieri di piccole dimensioni" o "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA" siano completamente riutilizzate nel sito di produzione e non siano contaminate, ovvero sia dimostrato dal produttore che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle Colonne A e B, Tab.1, All.5 parte IV D.Lg 152/06, con riferimento alla destinazione d'uso del sito di produzione.

Nel caso in cui in un cantiere si provveda a scavare terre e rocce non riutilizzate (in tutto o in parte) nel sito di produzione, detto sottoprodotto (con caratterizzazione preliminare che confermi la non contaminazione) può essere avviato al recupero in altra destinazione previa suddetta "Dichiarazione di utilizzo di cui all'Art.21". Esso potrà essere:

- ☐ Conferito in un altro sito. In caso di modifica della destinazione dovrà essere aggiornato il modello di autodichiarazione suddetto.
- ☐ Conferito ad impianto di recupero.

Nel caso in cui in cantiere si provvede a scavare terreno di riporto non riutilizzato (in tutto o in parte) nel sito di produzione, tale terreno di riporto può essere conferito in un altro sito previo TEST DI CESSIONE; se tale test è congruo, tali terreni potranno essere conferiti, altrimenti dovranno essere rimossi e resi idonei, oppure smaltiti.

Nel caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per fenomeni di origine naturale valgono i disposti di cui all'Art.11 del DPR n.120/2017.

Nel caso di contaminazione delle terre e rocce da scavo non dipendente da fenomeni di origine naturale, le stesse costituiranno rifiuto e saranno soggette ai disposti del Titolo III del DPR.n.120/2017 e alla disciplina dei rifiuti di cui al Dlgs n.152/2006.

Sarà necessario raccogliere ed inviare il materiale presso un Centro Autorizzato il quale effettuerà operazioni di trattamento, recupero e/o smaltimento attraverso le migliori tecniche possibili, senza il pregiudizio per la salute umana e l'ambiente (Art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006).

Prima di conferire il materiale contaminato in Discarica o idoneo Centro Autorizzato, l'Appaltatore deve notificare all' ARPAT il superamento dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, e solo successivamente il materiale potrà essere rimosso dal sito contaminato e trasportato (con idoneo documento di trasporto rifiuti).

Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti dagli scavi

In caso di "cantieri di piccole dimensioni" o "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA", la gestione del materiale scavato qualsiasi sia la sua destinazione, sia che esso venga riutilizzato nell'ambito del cantiere per riempimenti, livellamenti, ecc., sia che venga portato a impianto di trattamento per le operazioni di recupero o smaltimento, è definita nel "Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti da scavo".

Il Piano esecutivo di gestione dei materiali proveniente da scavo è redatto dall'Appaltatore, che lo esegue ed è tenuto a rispettarlo integralmente essendone responsabile.

Nel caso di riutilizzo delle terre, interamente o in quota parte, nell'ambito del cantiere, si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo precedente del presente articolo.

Contenuti del Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti da scavo

Il Piano esecutivo deve contenere almeno i seguenti elementi:

- ☐ Descrizione dell'opera che si va a realizzare con inquadramento generale nel territorio in cui si collocherà;
- ☐ Eventuale presenza di rilevanti attività antropiche che possono influire sulla contaminazione delle terre;
- ☐ Tabella con le quantità dei materiali provenienti da scavo divisi per tipologia e con la destinazione prevista (recupero/smaltimento come rifiuto o utilizzo in cantiere o riutilizzo in altri siti);
- ☐ Referto delle analisi sui campioni prelevati in cantiere eseguite a carico dell'Appaltatore secondo la procedura di cui all'Allegato 9 al DPR n.120/2017.

Deposito temporaneo dei materiali di scavo

È ammesso il deposito temporaneo dei materiali scavati, sia per quelli destinati al riutilizzo diretto o in impianti autorizzati sia di quelli destinati a smaltimento, all'interno delle aree di cantiere. Il deposito deve essere eseguito tenendo rigorosamente separati i materiali destinati al riutilizzo da quelli destinati allo smaltimento o recupero in impianti autorizzati e quindi classificati come rifiuti.

Le modalità di esecuzione dei depositi devono essere descritte nel piano esecutivo di gestione dei materiali, ovvero nel piano di utilizzo. Alcuni depositi può avere una durata maggiore della durata del cantiere e comunque i depositi sono sottoposti a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/06 art.183 comma aa).

L'ultimazione dei lavori che l'Appaltatore richiede alla DL, potrà essere approvata soltanto quando tutti i materiali ed i rifiuti presenti in cantiere siano stati completamente allontanati.

Nel caso di utilizzo dei materiali in siti diversi dal cantiere (depositi, valgono le disposizioni relative agli stoccaggi del DM 161/2012 e dal DPR n.120/2017.

Documenti di trasporto e formulari rifiuti

- a) Ogni qualvolta dal sito di produzione dovrà essere trasportato del materiale scavato da portare verso impianto di trattamento per recupero o smaltimento, dovrà essere compilato il formulario previsto per il trasporto dei rifiuti.
- b) In caso di trasporto del materiale come sottoprodotto, il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7 del DPR n.120/2017 (Documento di Trasporto). Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Il documento di trasporto indica:

- ☐ la destinazione, il sito di provenienza ed eventuale sito di deposito intermedio;
- ☐ anagrafica della ditta che effettua il trasporto;
- ☐ la Targa e Modello del mezzo utilizzato (che deve essere comunque autorizzato al trasporto dei rifiuti nelle opportune categorie);
- ☐ data e ora di carico ed arrivo;

- ☐ quantità, numero di viaggi e tipologia del carico (terre e rocce da scavo NON CONTAMINATE);

La documentazione suddetta è predisposta in triplice copia, una per l'Appaltatore (Produttore), una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Una quarta copia della documentazione deve essere conservata dal committente.

- c) Tutti i documenti di trasporto e formulari vanno inviati in copia alla fine del mese alla stazione appaltante che accerta l'avvenuto rispetto del piano esecutivo di gestione dei materiali, ovvero piano di utilizzo e della corretta gestione dei rifiuti.

Abilitazioni richieste

Nel caso in cui l'Appaltatore preveda l'invio del materiale di scavo in qualità di sottoprodotto o rifiuto ad impianto di recupero o smaltimento dovrà presentare a Consac, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- ☐ dichiarazione con indicazione dell'impianto o impianti autorizzati ai quali intende conferire i rifiuti prodotti in cantiere e la relativa autorizzazione ed iscrizione all'albo previste;
- ☐ dichiarazione con indicazione dei mezzi iscritti all'albo trasportatori nelle classi idonee autorizzati al trasporto dei rifiuti che verranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti
- ☐ conferma da parte degli impianti di ricevimento di disponibilità a ricevere i rifiuti /sottoprodotti prodotti dall'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore preveda l'invio del materiale di scavo in qualità di sottoprodotto ad altro sito per il riutilizzo indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo semplificata, essa prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare a Consac l'abilitazione al trasporto dei materiali prodotti per conto terzi dei mezzi che dovranno essere preventivamente dichiarati.

La Direzione Lavori è tenuta a vigilare sull'effettivo smaltimento attraverso il controllo dei Documenti di trasporto, ovvero dei formulari, dei rifiuti che l'Appaltatore deve tenere a disposizione per le verifiche.

Come indicato nell'Elaborato di progetto, dalle analisi svolte, ai sensi del Dlgs 152/2006, i terreni in oggetto risultano rientrare nei limiti di concentrazione della Tabella 1, Colonna "B" Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 (Concentrazione Soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo per siti ad uso Commerciale e Industriale).

È pertanto applicabile la disciplina dell'Art.41 bis della L.98/2013 e s.m.. Consac ha eseguito in fase di Progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economica la caratterizzazione delle terre secondo la procedura definita all' Allegato 9 del DPR n.120/2017 dei campionamenti in corso d'opera; si richiede comunque che l'Appaltatore verifichi la stessa ed eventualmente proceda a nuova caratterizzazione in quanto dovrà presentare il Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti dagli scavi.

ART. 15 RINVENIMENTI

A integrazione di quanto stabilito dal PTR, la Tavola 1.9.1 mostra che il futuro "hub" ricadrà in una zona classificata come "Ambiti di interesse archeologico". In base all'art. 89 delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Salerno, i PUC, in aggiunta al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente, dovranno prevedere che tutti gli interventi, pubblici o privati, ricadenti in aree indiziate o negli ambiti di interesse archeologico, siano preceduti da preventiva comunicazione alla Soprintendenza ai beni archeologici, da inviare prima dell'inizio dei lavori, finalizzata all'esercizio dei poteri di vigilanza, da parte della citata Soprintendenza, per la tutela dei beni di interesse archeologico.

In tutte le operazioni di scavo deve essere presente un Archeologo specializzato, nominato da Consac, che sorvegli tali operazioni.

Il Committente nominerà prima dell'inizio dei lavori un Archeologo specializzato che si occuperà della prescritta sorveglianza in fase di scavo.

L'Appaltatore pertanto deve comunicare con idoneo anticipo all'Archeologo suddetto, i tempi previsti per le fasi di scavo, in modo da ottemperare alla suddetta prescrizione.

In caso di rinvenimenti di reperti archeologici, l'Appaltatore deve procedere secondo le indicazioni fornite dall'Archeologo e dalla Direzione Lavori.

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinverranno nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, restano di proprietà di Consac, fatto salvo quanto possa essere di competenza dello Stato.

Le operazioni di scavo dovranno tuttavia avvenire per strati successivi di spessore non superiore al mezzo metro (50 cm), avendo sempre cura di non effettuare manovre improvvise e urti violenti con eventuali trovanti interrati (che potrebbero apparire come pietre o altro materiale di natura non precisata).

In analogia lo scarico del terreno dalla benna dovrà avvenire riducendo al minimo l'altezza di caduta del materiale di risulta. Le operazioni di scavo dovranno essere seguite da personale appiedato avente la funzione di controllare visivamente la porzione di terreno da scavare al fine di poter individuare e/o identificare per tempo eventuali trovanti nel terreno.

In caso di rinvenimento di un sospetto ordigno inesploso – in assenza di personale specializzato in bonifica bellica - è fondamentale avvisare immediatamente il D.L. ed il CSE, i macchinari dovranno essere immediatamente spenti e si deve interrompere qualsiasi lavorazione in detta area di cantiere entro un raggio compatibile a garantire che il rinvenimento non subisca vibrazioni sul terreno. Si deve interdire l'area per un raggio di circa 30 metri attorno al sospetto ordigno, e se possibile nascondere alla vista.

ART. 16 GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

Restano a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

1. Lo stato delle cose dopo il danno, riportandole allo stato precedente;
2. le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
3. la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
4. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
5. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

ART. 17 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n.36/23, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Ne consegue che per la realizzazione dei lavori, la categoria prevalente è subappaltabile in misura non superiore al 49,9%, mentre le scorporabili sono subappaltabili al 100%.

Per quanto concerne l'istituto del Pagamento diretto del Subappaltatore, si applica l'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di pagamento al Subappaltatore da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere a Consac copia delle fatture quietanzate del Subappaltatore, corredate della relativa contabilità lavori se richiesta dalla Direzione Lavori, entro e non oltre 20 giorni dal pagamento, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione della suddetta documentazione, Consac può sospendere i successivi pagamenti all'Appaltatore, fino ad adempimento di tale obbligazione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, l'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Secondo quanto disposta dall'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n.36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Consac, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il



Subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 18 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le modifiche, e dunque anche le varianti, del presente contratto di appalto in corso di efficacia, di cui all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023, **devono essere preventivamente autorizzate dall'Organo preposto di Consac**, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, nonché in caso di interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà di Consac, disposti direttamente dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

In caso di varianti al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce le disposizioni per la rimessa in pristino, con spese a carico dell'Appaltatore.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo di ogni singola Categoria di lavori, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell'importo di ogni singola Categoria di lavori, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un **atto aggiuntivo** al contratto principale. Il Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione deve darne comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione Consac deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'Ordine/Contratto originario. Se Consac non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. Tali disposizioni si applicano, in particolare, anche all'ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 19 RISERVE

Il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile del Procedimento eventuali contestazioni dell'Appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Responsabile del Procedimento comunica la decisione assunta all'Appaltatore, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige, in contraddittorio con l'imprenditore, un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.

In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se l'Appaltatore firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire a Consac la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, Consac deve riconoscere all'Appaltatore.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall'Appaltatore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte

da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario come di seguito specificato, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 15 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dal presente articolo. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del loro

avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

Il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della DL verificata la fondatezza delle domande promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.

La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in

possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti.

Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro.

Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

Nel caso in cui non sia stato conferito alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e la stazione appaltante, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione.

Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

L'accordo bonario ha natura di transazione.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

ART. 20 SOSPENSIONE

In deroga all'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 120/2020 (*Legge di conversione del cd. decreto Semplificazioni*).

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 5, 6,7, dell'articolo 121 D.Lgs. n. 36/2023, Consac si riserva la facoltà di risolvere il presente Ordine/Contratto durante il periodo di sua efficacia, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 9 della legge n. 136/2010 ed all'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023, nei seguenti casi:

- a) penali per ritardo accumulate dall'Appaltatore in misura superiore al 4% dell'importo contrattuale;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore;
- d) decadenza dal possesso dei requisiti generali e speciali;
- e) violazione degli obblighi di cui alla legge n. 231/01.

Quando il Direttore dei Lavori accerta un inadempimento da parte dell'Appaltatore invia al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione apposita relazione. In caso di lieve inadempimento, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore mediante Diffida ad adempiere o Ordine di Servizio: in caso di mancata esecuzione o mancata risposta, entro il termine perentorio di 15 giorni, ovvero in caso di grave inadempimento, ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione che propone all'Organo preposto di Consac l'attivazione del Procedimento amministrativo di non conformità.

ART. 22 RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Consac può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, secondo quanto disposto dall'art. 123 commi 1 del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 23 ULTIMAZIONE LAVORI - STATO FINALE – COLLAUDO - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia tempestivamente il Certificato di Ultimazione dei Lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un Verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto, per il caso di ritardata esecuzione.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore deve eseguire i lavori che vengono indicati nel tempo prescritto, che viene comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi.

Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redige il verbale attestante il loro compimento.

Ultimati i lavori viene effettuato il Collaudo, secondo le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n.36/2023.

All'esito positivo del collaudo, confermato dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione. Il certificato di collaudo è emesso non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori.

L'emissione del Certificato di Collaudo autorizza anche l'emissione della Rata di Saldo, sulla base del Conto Finale dei lavori: Consac si riserva la facoltà di applicare la disciplina di cui all'art.117, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023.

Il collaudo favorevole e l'accettazione dell'impianto sono subordinati alla verifica positiva delle prestazioni delle diverse componenti di impianto, della funzionalità nel suo complesso e nel pieno rispetto delle caratteristiche qualitative dell'acqua in uscita, come meglio definite nell'allegato A16.

In relazione alle garanzie ed alle responsabilità dell'Appaltatore dopo l'emissione del Certificato di collaudo, si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

ART. 24 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Consac in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico.

A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di Consac Gestioni Idriche S.p.A., il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito istituzionale <https://www.consac.it/>

L'Appaltatore ha inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne a Consac la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01.

L'inosservanza da parte dell' Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Consac a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Consac quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa Appaltatore delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

ART. 25 TRATTAMENTO DATI

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

L'Appaltatore deve mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso viene in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'Appaltatore, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per Consac;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e

di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legata all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore può rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'Appaltatore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva a Consac al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di Consac.

L'Appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di Consac, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione.

L'Appaltatore, inoltre, deve assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta ad Consac.

È altresì vietata sia all'Appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'Appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'Appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Consac da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione

o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da Consac per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'Appaltatore, del personale in servizio presso l'Appaltatore o da eventuali dalla stessa terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, Consac si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 26 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

È costituito, presso la stazione appaltante, il Collegio Consultivo Tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, secondo le disposizioni di cui all'art 6 della Legge 120/2020 (Legge di conversione del cd. decreto Semplificazioni).

ART. 27 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Vallo della Lucania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Campania, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.